



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. SERRA FRANCO - Sindaco	Sì	/
2. GIOVO SERAFINO - Consigliere	Sì	/
3. GIORDA BARBARA - Consigliere	Sì	/
4. MASOERO PATRIZIA - Consigliere	Sì	/
5. CHECHILE FRANCESCO - Consigliere	Sì	/
6. VASSALLO ANDREA - Consigliere	/	Sì
7. CERRATO LORENZO - Consigliere	Sì	/
8. PALTRO PAOLO - Consigliere	Sì	/
9. DAFFARA ENZO - Consigliere	Sì	/
10. GRASSO LUCIANO - Consigliere	Sì	/
11. MARCHISIO PIERANGELO - Consigliere	/	Sì
Totale Presenti/Assenti:	9	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BUSCAGLIA LUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERRA FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità, così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.11.2015;

VISTO l'art. 207 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000, che recita:

1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte ((che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.

2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113), comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi ((, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350,)) per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: ((83)) a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni.

VISTA la sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 24 del 26.07.2017 con la quale viene precisato che, nell'assunzione di mutui da parte dell'Unione per conto dei comuni associati, non viene a configurarsi un'ipotesi di elusione del patto di stabilità da parte del Comune;

RILEVATO che l'art. 207 riportato non cita le Unioni di Comuni e detta disposizioni che sono derogabili, ai sensi dell'art. 152 del T.U.E.L. stesso, con differente disciplina del Regolamento di Contabilità dei Comuni;

RITENUTO di inserire, pertanto, nel proprio Regolamento di Contabilità che il Comune debba concedere all'Unione garanzia sussidiaria per i mutui che verranno attivati per conto dello stesso relativi ad investimenti che abbiano una ricaduta sul territorio (anche parziale) e sulle attività svolte;

RITENUTO inoltre prevedere contestualmente, nel Regolamento di Contabilità dell'Unione, che il Comune garantisca i pagamenti della rata del mutuo mediante trasferimento di fondi specifici che dovranno essere versati all'Unione, almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento;

VALUTATA quindi la proposta di istituzione di un nuovo articolo del Regolamento di contabilità e ritenutala meritevole di approvazione;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO pertanto di modificare il vigente Regolamento comunale di Contabilità, aggiungendo il seguente articolo:

TITOLO XXII. INVESTIMENTI ED INDEBITAMENTO

Art. 66 bis

Garanzia dei mutui assunti dall'Unione "Val Tiglione e dintorni" per opere da realizzare sul territorio dei comuni associati"

Nel caso di assunzione di mutui da parte dell'Unione "Val Tiglione e dintorni" per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio dei comuni associati, il Consiglio Comunale del Comune interessato all'investimento, con proprio atto, dispone di assumere l'impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo all'Unione nei confronti dell'Istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito, per la quota parte del debito residuo di competenza dell'ente.

Il Comune, inoltre, si impegna a trasferire all'Unione, per l'intera durata del mutuo, i fondi necessari al pagamento della rata del mutuo almeno 30 giorni prima della scadenza del rata.

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità,
- lo Statuto dell'Ente;
- il parere favorevole espresso dal Revisore unico;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ed a quella contabile del presente atto, reso ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della Legge 7.12.2012, n. 213;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni e i riferimenti indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, le modifiche al Regolamento comunale di Contabilità, mediante l'aggiunta del seguente articolo:

TITOLO XXII. INVESTIMENTI ED INDEBITAMENTO

Art. 66 bis

Garanzia dei mutui assunti dall'Unione "Val Tiglione e dintorni" per opere da realizzare sul territorio dei comuni associati"

Nel caso di assunzione di mutui da parte dell'Unione "Val Tiglione e dintorni" per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio dei comuni associati, il Consiglio Comunale del Comune interessato all'investimento, con proprio atto, dispone di assumere l'impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo all'Unione nei confronti dell'Istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito, per la quota parte del debito residuo di competenza dell'ente.

Il Comune, inoltre, si impegna a trasferire all'Unione, per l'intera durata del mutuo, i fondi necessari al pagamento della rata del mutuo almeno 30 giorni prima della scadenza del rata.



Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
SERRA FRANCO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BUSCAGLIA LUIGI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

li, _____

Il Segretario Comunale
BUSCAGLIA LUIGI